

DISCIPLINARE DI GARA

“Procedura Aperta per Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per la realizzazione dell’impianto di Propulsione Spaziale H-IMP”

Sommario

1.	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....	3
2.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
3.	DURATA DELL'APPALTO	3
4.	IMPORTO DELL'APPALTO	3
5.	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	4
6.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	4
7.	REQUISITI RICHIESTI.....	7
7.1	Requisiti di ordine generale.....	7
7.2	Requisiti di idoneità professionale	8
7.3	Requisiti attinenti all'esecuzione dei lavori	8
7.4	Requisiti per il progettista interno, associato o indicato.....	8
7.5	Avvalimento.....	10
8.	DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	10
9.	SOPRALLUOGO	11
10.	EVENTUALE RICHIESTA DI CHIARIMENTI	11
11.	REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS.....	11
12.	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI	12
13.	CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
14.	DIVIETI DI PARTECIPAZIONE.....	13
15.	TUTELA E LEGALITÀ NEGLI APPALTI	14
16.	ANTICORRUZIONE.....	14
17.	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	15
17.1	Documentazione Amministrativa.....	15
17.2	Offerta Tecnica.....	21
17.3	Offerta Economica e Temporale	23
18.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	24
18.1	Modalità di valutazione dell'Offerta	24
18.2	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	30
19.	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	30
20.	ALTRE INFORMAZIONI	31
21.	CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE.....	32
22.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	32
23.	SUBAPPALTO	32

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

CIRA S.c.p.A. Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, via Maiorise snc - 81043 Capua (CE)

Sito web: www.cira.it

Responsabile Unico del Procedimento Ing. SEBASTIANO CARISTIA

Casella di posta certificata: ufficioacquisticira@legalmail.it

Codice CIG: 8736275A30 CUI: 04532710631202000001 CUP: I41J08000040004

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'impianto di Ricerca H-IMP per la propulsione spaziale a liquido, da realizzarsi presso il CIRA, sulla base del progetto definitivo, disponibile presso la Stazione Appaltante.

Per la specificazione delle caratteristiche generali dell'appalto, della natura e dell'entità delle prestazioni, si rinvia al Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto CIRA-DTS-21-0577 rev. 1, posto a base di gara, nonché a tutti i documenti messi a disposizione dal CIRA e consegnati durante il sopralluogo.

Trattasi di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 59 c.1bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di appalto è a corpo, ai sensi dell'art. 59 c.5bis del d.lgs. 50/2016.

3. DURATA DELL'APPALTO

Il termine di ultimazione della progettazione esecutiva è di giorni 60 (sessanta) consecutivi e naturali decorrenti dal verbale di inizio attività dopo la stipula del contratto.

Il termine ultimo per la realizzazione dei lavori è di giorni 365 (trecentosessantacinque) consecutivi e naturali decorrenti dal verbale di inizio lavori.

4. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo totale a corpo dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori da considerare ai fini delle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 è pari ad € 5.400.917,32 (euro cinquemilioni quattrocentomilanovecentodiciassette/32). L'importo è così suddiviso:

- a) € 5.106.382,47 (euro cinquemilionicentoseimilatrecentoottantadue/47) per l'esecuzione dei lavori;
- b) € 111.961,89 (euro centoundicimilanovecentosessantuno/89) per gli oneri della sicurezza aggiuntivi;
- c) € 182.572,96 (euro centottantaduemilacinquecentosettantadue/96) per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. L'importo indicato è al netto dell'Incarcassa.

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica, offerte pari o in aumento riferite al prezzo globale, anche se integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento.

L'importo dei lavori a corpo del progetto definitivo posto a base di gara è stato determinato secondo quanto previsto dall' art. 22 del DPR 207/2010. Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

CATEGORIA (descrizione)	CATEGORIA (Codice)	IMPORTO (Euro)	% SUL TOTALE	LIVELLO CLASSIF.
1) Impianti tecnologici	OG 11 (prevalente)	3.891.734,92	76,21%	V
2) Edifici civili ed industriali	OGI (subappaltabile/ scorporabile)	1.214.647,55	23,79%	IIIbis

L'appalto non è suddiviso per lotti in quanto non sono individuabili parti e/o porzioni autonomamente funzionali e/o funzionanti essendo gli interventi in appalto strutturalmente ed impiantisticamente interconnessi. La scelta di affidare l'esecuzione dei lavori di che trattasi ad un unico operatore economico risulta compiuta dalla stazione appaltante per assicurare la necessaria omogeneità dell'intervento.

La progettazione si articola nelle seguenti classi e categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", rilevanti ai fini della qualificazione, indicate nella tabella infra riportata:

Categoria d'opera	Codice	Identificazione delle opere	Grado di complessità	Importo	Corrispondenza L. 143/49
Edilizia	E.10	Istituto di ricerca	1,20	Euro 405.162,42	Id
Strutture	S.03	Strutture cemento armato	0,95	Euro 836.117,34	Ig
Impianti	IA.02	Impianti meccanici	0,85	Euro 2.446.336,06	IIIb
	IA.04	Impianti elettrici	1,30	Euro 1.530.728,54	IIIc

5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, sulla base dei seguenti elementi (i sub-criteri relativi all'assegnazione dei punteggi sono indicati al successivo punto "Criteri di Valutazione dell'Offerta"):

- Elementi qualitativi: punti 75;
- Elementi quantitativi: punti 25.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 (nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016) e precisamente:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto verranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Qualora i consorzi di cui alla lettera b) del D.lgs. 50/2016 intendano eseguire in proprio i lavori, dovranno dichiarare tale volontà.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione.

I R.T.I. e i consorzi ordinari (costituiti e/o costituendi) dovranno indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti l'R.T.I. o il consorzio ordinario.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013)

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio o di un'aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. o del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'inosservanza di tali divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione oppure non dimostri i requisiti di cui al par. 7.4 attraverso il proprio staff di progettazione dovrà associare o designare per la redazione del progetto esecutivo uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale come riportati nei paragrafi che seguono.

In particolare, nel caso di mancata attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione oppure di mancanza dei requisiti di cui al par. 7.4 attraverso il proprio staff di progettazione per l'associazione oppure la mera designazione del progettista sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento in argomento per la parte afferente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse,
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007);
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017).

7. REQUISITI RICHIESTI

7.1 Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) la mancanza dei requisiti di cui al D.M. 263/2016 del progettista associato o designato (in caso di mancanza di SOA per progettazione e costruzione o del requisito di cui all'art.7.4 per lo staff di progettazione)
- c) provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008;
- d) l'estensione degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza, di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente dei soggetti richiamati dall'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di avvio della presente procedura di gara;
- e) sentenze passate in giudicato relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- f) l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
- g) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento ovvero la partecipazione in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento;
- h) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da un consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lettere f) del D.lgs. 50/2016, partecipante alla gara;
- i) l'esistenza di collegamenti sostanziali con altre imprese partecipanti alla gara, di cui all'art. 80 comma 5, lettera m) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- j) la contemporanea partecipazione alla gara di un'impresa avvalsa in proprio (o raggruppata o consorziata) e dell'impresa avvalente ovvero di impresa in situazione di controllo sostanziale con l'impresa avvalsa o con l'impresa avvalente.

In caso di Consorzi Ordinari i requisiti generali devono essere posseduti, a pena d'esclusione, dalle imprese designate.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i requisiti generali devono essere posseduti, a pena d'esclusione, da tutte le imprese del Raggruppamento.

7.2 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi del Codice dei Contratti, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o in registri professionali analoghi per le imprese aventi sede all' estero) per l'attività oggetto dell'appalto;
- b) possesso della certificazione di qualità ISO 9001.

In caso di Consorzi Ordinari, i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti, a pena d'esclusione, da tutte le imprese designate.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti, a pena d'esclusione, da tutte le imprese del Raggruppamento.

7.3 Requisiti attinenti all'esecuzione dei lavori

Le imprese concorrenti devono possedere a pena di esclusione:

qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione - o per sola costruzione - nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto di seguito indicate:

CATEGORIA (descrizione)	CATEGORIA (Codice)	IMPORTO (Euro)	% SUL TOTALE	LIVELLO CLASSIF.
1) Impianti tecnologici	OG 11 (prevalente)	3.891.734,92	76,21%	V
2) Edifici civili ed industriali	OGI (subappaltabile/ scorcorabile)	1.214.647,55	23,79%	IIIbis

Per la tabella come sopra riportata si specifica che:

- «**Lavori di categoria prevalente**»: la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento; obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto secondo le indicazioni della normativa vigente ad imprese in possesso dei requisiti.
- «**Lavori di categoria scorcorabile**»: la categoria di lavori, individuata, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione entro i limiti di cui all'art. 105.

Entrambe le categorie individuate sono pertanto a qualificazione obbligatoria.

7.4 Requisiti per il progettista interno, associato o indicato

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione, deve dimostrare i requisiti di cui al presente paragrafo attraverso il proprio staff di progettazione. Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione ovvero il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione ne, non sia in grado di dimostrare i requisiti professionali richiesti ai fini della partecipazione, dovrà associare o designare per la redazione del progetto esecutivo uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti professionali ivi riportati.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 86 del Codice dei Contratti, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, del D.lgs. 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a due volte l'importo a base di gara ovvero pari almeno a € 365.145,92 IVA e Inarcassa escluse;
- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv del D.lgs. 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno ad una volta l'importo dei lavori per ciascuna categoria, ossia:

Categoria d'opera	Codice	Identificazione delle opere	Grado di complessità	Importo	Corrispondenza L. 143/49
Edilizia	E.10	Istituto di ricerca	1,20	Euro 405.162,42	Id
Strutture	S.03	Strutture cemento armato	0,95	Euro 836.117,34	Ig
Impianti	IA.02	Impianti meccanici	0,85	Euro 2.446.336,06	IIIb
	IA.04	Impianti elettrici	1,30	Euro 1.530.728,54	IIIc

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17 giugno 2016 si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

- c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv del D.Lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale (si intende la somma di soli due lavori) di ciascuna classe non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte l'importo stimato dei lavori oggetto dei servizi in gara, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, ossia

Categoria d'opera	Codice	Identificazione delle opere	Grado di complessità	Importo	Corrispondenza L. 143/49
Edilizia	E.10	Istituto di ricerca	1,20	Euro 162.064,97	Id
Strutture	S.03	Strutture cemento armato	0,95	Euro 334.446,94	Ig
Impianti	IA.02	Impianti meccanici	0,85	Euro 978.534,42	IIIb
	IA.04	Impianti elettrici	1,30	Euro 612.291,42	IIIc

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17 giugno 2016 si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

- d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in misura pari a 8 (otto) unità, ovvero pari al doppio delle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico;
- e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici pari a 8 (otto) unità, in misura pari al doppio delle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

- f) abilitazione all'esercizio della professione previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza, ovvero per le società iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I .A.A. o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza;
- g) iscrizione al relativo albo professionale previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza;

In caso di Raggruppamento Temporanei di Concorrenti:

Nel caso in cui il progettista sia rappresentato da un professionista singolo, il requisito di cui al punto 7.4 lettera e) (almeno 8 unità) può comprendere anche il progettista stesso.

Nel caso in cui il progettista sia rappresentato da **RTP orizzontale**, si precisa che:

- per il punto 7.4 lettere a), b), d) ed e), il requisito deve essere posseduto dall'RTP nel suo complesso fermo restando che la mandataria deve in ogni caso possedere il requisito in misura minima del 50% ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, alle quali non è richiesta percentuale minima di requisito.
- per il punto 7.4 lettera c) i due servizi, nell'ambito della stessa categoria d'opera, non possono essere frazionati; il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria;
- per il punto 7.5 lettere f) e g) il requisito deve essere posseduto da ciascun componente l'RTP;

Nel caso in cui il progettista sia rappresentato da **RTP verticale**, si precisa che:

- per il punto 7.4 lettere a), b), d) ed e), il requisito deve essere posseduto dall'RTP nel suo complesso;
- per il punto 7.4 lettera c), il requisito deve essere posseduto per l'intero da un solo componente l'RTP per ciascuna categoria e grado di complessità del DM 17 giugno 2016 (requisito non frazionabile - cfr. Linee Guida ANAC n.1 punto 2.2.3.2.);
- per il punto 7.4 lettere f) e g) il requisito deve essere posseduto da ciascun componente l'RTP;

Per tutti i RTP: ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DM 263/2016, all'interno dell'RTP deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, che abbia i requisiti richiesti nel medesimo comma 2 del citato art.4.

Il progettista dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche nonché il soggetto incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

7.5 Avvalimento

In attuazione dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il progetto definitivo posto a base di gara, con i relativi allegati, deve essere richiesto al CIRA previa sottoscrizione con firma digitale certificata da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente dell'"Accordo di Riservatezza" accluso alla documentazione di gara disponibile Dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del soggetto firmatario. Alla ricezione dell'Accordo di Riservatezza debitamente firmato il CIRA renderà disponibili le credenziali di accesso ad un apposito sito per il trasferimento dei file relativi al progetto definitivo.

Tutta la restante documentazione di gara e la modulistica è scaricabile dal sito internet www.cira.it (sezione: Opportunità - Bandi - Bandi di gara).

Il progetto definitivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale CIRA-VER.21-0186 in data 6/5/21.

Il disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto, lo schema di contratto e la modulistica sono scaricabili dal sito internet www.cira.it (sezione: Opportunità - Bandi - Bandi di gara).

9. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara ciascun operatore economico deve prendere visione dei luoghi. L'operatore dovrà inviare una richiesta di sopralluogo alla casella di posta certificata ufficioacquisticira@legalmail.it entro e non oltre il giorno 28 maggio 2021 ore 13. Sulla richiesta devono essere indicati: il concorrente (in caso di RTP costituito o costituendo: tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi), le persone incaricate di effettuare il sopralluogo e l'indirizzo PEC che l'operatore economico mette a disposizione per eventuali ulteriori comunicazioni. La Stazione Appaltante, sulla base delle proprie esigenze logistiche, comunicherà al richiedente la data effettiva per l'esecuzione dei sopralluoghi.

Il sopralluogo può essere effettuato dal Legale Rappresentante e/o dal Direttore Tecnico dell'impresa e/o da un impiegato tecnico dipendente del concorrente e/o da un libero professionista appositamente incaricato del sopralluogo. I soggetti incaricati devono essere muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante, corredata da copia fotostatica fronte retro del documento di identità in corso di validità. È ammesso fino a un numero massimo di 2 partecipanti per concorrente. Al termine della visita verrà rilasciato ad ogni concorrente un verbale attestante l'avvenuto sopralluogo sottoscritto da un tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante e controfirmato dal rappresentante dell'operatore economico concorrente.

Si precisa che non è ammesso il sopralluogo in rappresentanza di più concorrenti e che ogni concorrente sarà responsabile dei dati, in quanto autonomamente rilevati.

Il sopralluogo potrà essere effettuato tra il 15° ed il 30° giorno naturale, consecutivo, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Con apposito avviso pubblicato sul sito internet CIRA www.cira.it (sezione: Opportunità - Bandi - Bandi di gara) saranno rese note le date calendariali (gg/mm/aa) di esecuzione del sopralluogo.

10. EVENTUALE RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti deve essere inoltrata esclusivamente alla casella di posta certificata ufficioacquisticira@legalmail.it all'attenzione dell'Ufficio Acquisti, non oltre le ore 13:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Le richieste pervenute oltre il termine fissato non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito dell'Amministrazione Appaltante, che pertanto sarà aggiornato periodicamente, fino a 6 (sei) giorni prima della scadenza della procedura.

11. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Ai sensi dell' art.216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l' ANAC (già Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici). Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all' apposito link su l portale AVCP (www.avcp.it), seguendo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura di affidamento con CIG indicato in premessa ottiene dal sistema il relativo " PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

12. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI

È consentita la presentazione di offerte anche da parte dei soggetti riuniti in raggruppamento, anche se non ancora costituiti.

Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell'art. 48 del Codice in quanto compatibili con l'oggetto della presente gara, ed in particolare le seguenti prescrizioni:

- in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta, quest'ultima deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- i concorrenti riuniti dovranno specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice;
- ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice, salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 del medesimo art., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta; l'inosservanza del divieto ai sensi del comma 10 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

13. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. La stazione appaltante, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
2. Sono altresì esclusi i concorrenti che abbiano presentato offerte:
 - a) prodotte, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione previsto dal bando di gara;
 - b) in violazione di prescrizioni previste a pena di esclusione dal presente disciplinare.
3. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente gara sono applicabili i seguenti divieti di partecipazione, scaturiti dalle disposizioni normative di seguito riportate, la cui violazione comporta l'esclusione dalla gara:

1. ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
2. è fatto divieto al progettista (indicato o associato) di partecipare alla medesima gara con diversi concorrenti e/o in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti (art. 48 comma 7 del Codice);
3. il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista

sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti (art 48 comma 7):

4. coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della professione.
5. soggetti interessati da provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all' art. 14 del D.lgs. 81/2008;
6. soggetti che si sono avvalsi di piani individuali di emersione di cui all'art. I bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art.48 comma 9 del D.lgs. 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano in una o più delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 80 del Codice.

L'inosservanza di tali divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

15. TUTELA E LEGALITÀ NEGLI APPALTI

Il presente appalto soggiace alla disciplina di cui all'art. 20 (Tutela della legalità negli appalti) del Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania nel testo attualmente vigente.

Pertanto, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante, anche mediante l'ufficio del responsabile del procedimento, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei sub appaltatori.

Per effetto di tale clausola, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della medesima Legge Regionale, vige l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

Relativamente ai pagamenti da effettuare nell'ambito dell'appalto si richiama la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 3 e 6) come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 (art.6).

16. ANTICORRUZIONE

Il concorrente che risulterà aggiudicatario dell'appalto, successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto di appalto del servizio dovrà espressamente aderire alle norme del piano anticorruzione adottate dalla Stazione Appaltante, provvedendo a produrre tutte le dichiarazioni e documentazioni previste dal piano de quo e dalla normativa italiana vigente in materia. La mancata adesione a tali norme e/o la mancata produzione della documentazione richiesta comporterà la decadenza dell'aggiudicazione.

17. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il caricamento della documentazione d'offerta sulla piattaforma e-procurement CIRA dovrà avvenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 2 luglio 2021, a pena di esclusione. Il termine di presentazione delle offerte è ridotto, ai sensi dell'art. 60, comma 3, D.lgs. 50/2016, per ragioni di urgenza riconducibili alla necessità di rispettare i tempi di attuazione del programma fissati dal MUR per il finanziamento dell'impianto. Essi risultano particolarmente compressi a causa degli eventi che si sono susseguiti nel tempo, meglio descritti dal provvedimento del CdA di autorizzazione della presente procedura.

L'offerta deve contenere al suo interno tre caricamenti

«Documentazione Amministrativa»;

«Offerta Tecnica»;

«Offerta Economica e Temporale».

17.1 Documentazione Amministrativa

Dovranno essere inseriti i documenti ed attestazioni di seguito elencati, utili a fornire le informazioni sull'Operatore Economico che intende partecipare alla presente procedura. Esse sono distinte in conformità alle sezioni Parte II, Parte III e Parte IV del DGUE di cui all'art. 85 del D.lgs. 50/2016:

1. **La Domanda di partecipazione:** contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- i. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- ii. copia conforme all'originale della procura.

2. **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), del D. Lgs. n. 50/2016 con la quale i predetti soggetti attestino di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per nessuno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci cessati dalle cariche nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, dovranno dichiarare l'insussistenza delle suddette cause ostative. Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d'azienda i legali rappresentanti delle società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie con altra società, sono considerati come rientranti fra i soggetti «cessati dalla carica» e pertanto dovranno produrre la dichiarazione di cui al precedente punto qualora la vicenda societaria sia avvenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. L'esclusione e/o il divieto operano anche per detti soggetti qualora l'Operatore Economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

3. **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), del D. Lgs. n. 50/2016 con la quale i medesimi soggetti attestino di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- a) Di non trovarsi in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice dei Contratti;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. lgs 50/2016;
 - c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, sull'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) di non aver violato gli adempimenti di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68;
- l) di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui alla lettera l) del comma 5 dell'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
4. **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale lo stesso, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara: a) di essere iscritto, (nel caso di Società o Consorzi) nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività inerente l'oggetto della gara ed indica: il numero e la data di iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della società, l'oggetto sociale, la composizione societaria con l'espressa indicazione delle quote percentuali di capitale possedute, la sede legale, il codice attività, i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, degli eventuali direttori tecnici, dei soci, dei soci accomandatari, dei componenti del collegio sindacale, eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara. Da detta dichiarazione dovrà, altresì, risultare l'inesistenza di procedure fallimentari, l'inesistenza di procedure concorsuali in corso, l'inesistenza nei confronti della ditta, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici, nonché degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale delle cause ostative ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011. I concorrenti degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016.

5. **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale lo stesso consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara il possesso dei requisiti di cui al punto 7.2.
6. **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale lo stesso, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara:
 - a) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - c) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva, specificando il numero di matricola di iscrizione alle rispettive casse di previdenza e ogni altro utile riferimento atto alla verifica della propria posizione contributiva;
 - d) (in caso di società di ingegneria) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC);
 - e) di essere in possesso, in caso di società di professionisti, dei requisiti di cui all'art. 2 del DM 263/2016;
 - f) di essere in possesso, in caso di società di ingegneria, dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 263;
 - g) di essere in possesso, in caso di consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria, dei requisiti di cui all'art. 5 del DM 263/2016.;
7. **Verbale attestante l'avvenuto sopralluogo;**
8. **Dichiarazione** in cui ci si impegna a presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del D.lgs. 50/2016;
9. **Capitolato Speciale d'Appalto** sottoscritto in ogni pagina in segno di integrale accettazione di quanto in esso contenuto o analoga dichiarazione di accettazione firmata digitalmente;
10. **Dichiarazione** di adesione al Protocollo di Legalità che il CIRA ha stipulato con la Prefettura di Caserta;
11. **Accettazione del Patto di Integrità**. Tale documento dovrà essere reso utilizzando il facsimile CIRA sottoscritto digitalmente.
12. **Attestazione SOA** rilasciata da organismo autorizzato ed in corso di validità che documenti il possesso di classe adeguata ai lavori da assumere.
13. **Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte del progettista interno**, indicato o associato.
14. Ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016 e s.m.i l'offerta deve essere corredata da una garanzia fidejussoria, denominata **GARANZIA PROVVISORIA** pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) o dichiarazione d'impegno ex decreto semplificazione.

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e smi), a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (e smi), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e smi) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale. La garanzia anche costituita

in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), deve contenere **l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto**. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva.

15. Ricevuta del versamento della contribuzione, (con indicazione del CIG) pari ad € 200,00 (euro duecento/ 00), giusta comunicato pubblicato sul portale l'Anac ricorda che indica, **a decorrere dal 1° gennaio 2021**, l'obbligo di operatori economici e stazioni appaltanti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della **Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197** recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020 che resta valida anche per il 2021.

In caso di raggruppamenti temporanei il versamento è unico.

16. Documento PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente (in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria) generato dal sistema AVCPASS attestante che il concorrente ha adempiuto agli obblighi di registrazione a suo carico e, di conseguenza, può essere assoggettato alle verifiche dei requisiti posseduti ed inseriti nella Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso il sistema AVCPASS.

Qualora il concorrente non abbia assolto all'obbligo di inserimento del documento PASSOE gli sarà concesso un termine perentorio di 10 g giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta inoltrata a mezzo PEC da parte della Stazione Appaltante di provvedere a regolarizzare la propria posizione ossia a registrarsi al servizio AVCPASS e a trasmettere via PEC il documento PASSOE. Decorso inutilmente tale termine il concorrente sarà escluso dalla gara.

In caso di difficoltà si produrrà una dichiarazione equivalente.

17. Accettazione del Patto d'Integrità. Tale documento dovrà essere reso utilizzando il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto.

18. (in caso di avvalimento) documentazione del concorrente e dell'impresa ausiliaria, di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016; in particolare:

- Dichiarazione resa dal concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica ed analitica indicazione dei requisiti stessi e del soggetto ausiliario;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autenticata in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie che dovranno essere, a pena di esclusione, analiticamente indicate;
- Dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale del soggetto ausiliario, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dalla quale risulti l'iscrizione all'esercizio di attività inerente l'oggetto dell'appalto, conformemente e con i medesimi contenuti specificati alla precedente punto 4;

- dichiarazioni di cui al DGUE Parte II. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO e Parte III. MOTIVI DI ESCLUSIONE espressamente rese dal titolare e/o rappresentante legale del soggetto ausiliario, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale del soggetto ausiliario, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente firmata, con la quale il medesimo titolare e/o rappresentante, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:
 1. di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC) specificando: il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale (numero dipendenti) nonché: 1) per INAIL la sede, il codice ditta e le relative P.A.T.; 2) per INPS la matricola azienda e la sede competente;
 2. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'esecuzione delle attività di cui è carente il concorrente stesso;
 3. di impegnarsi, qualora l'avvalimento abbia ad oggetto le esperienze professionali, ad eseguire direttamente, in ottemperanza al disposto di cui all'art.89 comma 1 del decreto Legislativo n.50/2016, la prestazione per la quale il requisito è stato prestato;
 4. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 5. di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art.45 del D.lgs. 50/2016.

Inoltre per i raggruppamenti temporanei:

- per quelli costituiti prima dell'invio dell'offerta: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al soggetto mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, o l'atto costitutivo in copia autentica;
- per quelli non ancora costituiti: Dichiarazione di intenti sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo da cui risulti l'intendimento di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo, con espressa indicazione del soggetto che assumerà la veste di capogruppo mandatario.

In caso di raggruppamento di imprese, la documentazione di cui ai punti precedenti deve essere presentata da tutti gli operatori economici, fatta eccezione per:

- il punto 12. Relativo alla qualificazione SOA che deve essere presentata dalle sole imprese che eseguiranno i lavori;
- il punto 13. relativa alla progettazione che deve essere presentata dal progettista interno, indicato o associato;
- il punto 14. relativo alla cauzione provvisoria che deve essere intestata a tutte le imprese raggruppate concorrenti. In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, per avvalersi della riduzione di cui al precedente punto, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 deve essere posseduta da tutte le imprese.
- il punto 15 relativo al versamento all'ANAC che deve essere effettuato dal raggruppamento nel suo complesso;
- l'attestazione di cui al punto 7., che deve essere presentata dal raggruppamento nel suo complesso.

17.2 Offerta Tecnica

Deve contenere:

- **una Relazione Descrittiva**, articolata in capitoli e sezioni, con puntuale riferimento ai seguenti punti: A.1, A.3, B (B.1, B.2, B.3, B.4.), C.1, esplicitativa dei relativi aspetti qualitativi dell'offerta, ciascuno dei quali dovrà

contenere dettagliata descrizione delle proposte, tale da consentirne la valutazione in base a quanto indicato nella Tabella inserita nel paragrafo criteri di aggiudicazione.

Il numero massimo di cartelle formato A4 da prevedere è fissato in n. 30 facciate A4 (oltre la copertina) numerate, con font di dimensioni non inferiori ad 11; le facciate eccedenti tale numero saranno barrate, spillate e non prese in considerazione ai fini della valutazione dalla Commissione. È possibile sostituire 2 facciate A4 con una facciata A3 e, pertanto, è possibile presentare la Relazione Descrittiva di 30 facciate A4 stampata in 15 facciate formate A3. E', inoltre, possibile inserire nella relazione descrittiva eventuali elaborati grafici in formato sia A4 che A3 che rientrino nel conteggio complessivo di max. 30 formati A4 oppure 15 formati A3.

La relazione illustrativa dovrà contenere qualsiasi ulteriore elemento utile e necessario alla valutazione dell'Offerta Tecnica (Qualitativa) ed all'attribuzione del relativo punteggio così come previsto al successivo paragrafo 18.

- **Schede servizi di progettazione affini**, esplicative dei servizi effettuati dal progettista interno oppure designato dall'offerente ritenuti affini (impianti per l'esecuzione di test di propulsori spaziali e/o impianti industriali operanti con liquidi criogenici ad alta pressione e/o impianti industriali complessi e/o interventi equivalenti secondo le classi-categorie di qualificazione del progettista);

Le schede dei servizi di progettazione dovranno essere esplicitate in n.2 cartelle in formato A3.

- **Schede interventi affini**, esplicative dei lavori ed interventi effettuati dall'offerente ritenuti affini (impianti per l'esecuzione di test di propulsori spaziali e/o impianti industriali operanti con liquidi criogenici ad alta pressione e/o impianti industriali complessi e/o interventi equivalenti);

Le schede dei lavori dovranno essere esplicitate in n.2 cartelle in formato A3.

- **Fascicolo delle certificazioni** di cui al criterio A.5 del par.18;

La mancanza della Relazione Descrittiva comporterà l'esclusione automatica dal prosieguo delle operazioni di gara.

La mancanza delle schede servizi ed interventi affini oppure del fascicolo delle certificazioni comporterà l'attribuzione di un punteggio nullo ai corrispondenti criteri.

Si precisa che:

I. Il concorrente, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto, ha facoltà di integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e, nell'eventualità, di inserire le nuove voci (con le relative quantità riportate in relazione) che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli atti di gara.

II. Le variazioni proposte non potranno, in ogni caso stravolgerne finalità e contenuti.

III. Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate descritte, nonché successivamente alla stipula del contratto in fase di redazione del progetto esecutivo confermate in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso, con particolare riguardo a quanto specificato negli elaborati in materia di sicurezza e nel "Capitolato Speciale d' Appalto".

IV. Le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, la

Commissione ne terrà conto ai fini dell'attribuzione del punteggio in relazione ai criteri di valutazione. In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, l'Amministrazione non terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa e, quindi, il progetto esecutivo dovrà essere adeguato alle esigenze della Stazione Appaltante.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, al fine della formulazione dell'offerta.

L'offerta tecnica dovrà:

- essere redatta in lingua italiana. Nel caso parte della documentazione fosse resa in lingua straniera la stessa dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana.
- essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico e temporale;
- essere redatta in modo tale che si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei servizi offerti e le modalità di prestazione dei servizi oggetto della procedura, con riferimento ai requisiti indicati nel capitolato speciale d'appalto;
- essere timbrata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata inserita nella Busta A.

Si fa presente che, ai sensi dell'art.53 comma 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016, unitamente all'offerta tecnica ciascun concorrente potrà, mediante motivata dichiarazione, segnalare all'Amministrazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In presenza di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della sola visione ai concorrenti che ne facciano richiesta, in presenza dei presupposti di cui all'art. 53, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti. In assenza della predetta dichiarazione, l'accesso sarà consentito nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni presentate. In ogni caso, l'accesso sarà possibile solo a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

17.3 Offerta Economica e Temporale

Deve contenere l'Offerta economica e l'offerta temporale.

L'offerta economica dovrà:

- a) **riportare il prezzo offerto per la realizzazione dei lavori**, escluso gli oneri di sicurezza, rispetto all'importo a base di gara pari ad € 5.106.382,47;
- b) **riportare il prezzo offerto per la progettazione esecutiva** rispetto all'importo a base di gara pari ad € 182.572,96 (oltre cassa professionale);
- c) **riportare l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo per la realizzazione dei lavori** posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza;
- d) **riportare il ribasso percentuale offerto sull'importo per la progettazione esecutiva** e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione posto a base di gara;
- e) **riportare il ribasso percentuale medio** calcolato sulla somma degli importi di cui ai punti a) e b);

I ribassi devono riportare al massimo quattro cifre decimali. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai quattro richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la Commissione considererà i decimali mancanti pari a zero.

Nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, il concorrente dovrà **indicare i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico** (o aziendali) sostenuti nell'arco temporale previsto e ricompresi nel corrispettivo **nonché i propri costi della manodopera**.

Qualora manchi del tutto l'indicazione anche di uno dei ribassi percentuali offerti, oppure dei costi di cui al comma 10 dell'art.95 il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà altresì essere inserita la seguente documentazione:

- il computo metrico estimativo comprensivo di tutte le modifiche, integrazioni e miglioramenti di cui all'offerta tecnica;
- l'elenco prezzi unitari ed eventuali analisi prezzo per le lavorazioni inserite nell'ambito dell'offerta migliorativa non comprese nei tariffari utilizzati nella progettazione definitiva a base di gara.

Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione dell'offerta economica, a qualsiasi titolo prodotti, non avranno efficacia alcuna e si intenderanno come non presentati.

L'offerta economica sarà comprensiva delle lavorazioni offerte dal concorrente migliorative e/o in incremento. Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, anche se integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento.

Il ribasso di gara va calcolato sempre e soltanto in relazione agli importi lavori e progettazione posti a base di gara.

L'offerta economica, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta in caso di associazione temporanea, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato nella stessa, qualificato come capogruppo.

Altresì, **deve contenere, l'Offerta temporale** riportante l'indicazione del ribasso percentuale offerto da applicare al termine per l'esecuzione della progettazione esecutiva (fissato in 60 giorni naturali e consecutivi) ed il ribasso percentuale offerto da applicare al termine di esecuzione dei lavori (fissato in 365 giorni naturali e consecutivi). Per entrambi i ribassi è consentito un massimo sui termini fissati per l'esecuzione secondo le indicazioni di cui alle righe D.1 e D.2. Ribassi superiori non saranno presi in considerazione.

18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e alle linee guida n. 1 dell'ANAC, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n°417 del 15 maggio 2019, sulla base dei seguenti elementi e relativi pesi, per un totale massimo di 100 punti, articolati come appresso.

Ai sensi dell'art 83 del D. Lgs 50/2016 si stabiliscono i seguenti criteri di valutazione:

- a) Elementi qualitativi: punti 75;
- b) Elementi quantitativi: punti 25.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica verrà attribuito prendendo in esame i criteri indicati nella Tabella sotto riportata.

18.1 Modalità di valutazione dell'Offerta

Nella seguente tabella sono riportati i punteggi relativi alla valutazione dell'offerta:

	TIPOLOGIA CRITERIO	DOCUMENTO RIFERIMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO (punti)
Elementi qualitativi dell'offerta tecnica			75
A. Professionalità e adeguatezza dell'offerta			35

<p>A.1 - Professionalità e adeguatezza del servizio di ingegneria oggetto di affidamento, con specifico riferimento al team di progettazione. Saranno valutate positivamente le modalità che saranno impiegate per garantire la completezza e la qualità della progettazione esecutiva, nonché le Risorse umane e strumentali (in particolare impiego di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione) che saranno messe a disposizione per la redazione della progettazione esecutiva.</p>	D	Relazione descrittiva (cfr. par. 17.2)	3
<p>A.2 - Professionalità e adeguatezza del servizio di ingegneria oggetto di affidamento, con specifico riferimento alla pregressa esperienza, documentata attraverso n. 2 servizi affini (impianti per l'esecuzione di test di propulsori spaziali e/o impianti industriali operanti con liquidi criogenici ad alta pressione e/o impianti industriali complessi e/o interventi equivalenti secondo le classi-categorie di qualificazione del progettista).</p>	D	Schede servizi di progettazione affini (cfr. par. 17.2)	6
<p>A.3 - Professionalità e adeguatezza dell'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, con specifico riferimento all'organizzazione del cantiere in termini di squadre, mezzi ed attrezzature disponibili, alle modalità operative di gestione e di esecuzione dei lavori. Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano l'impiego di metodi e strumenti elettronici specifici di gestione del cantiere.</p>	D	Relazione descrittiva (cfr. par. 17.2)	4
<p>A.4 - Professionalità e adeguatezza dell'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, con specifico riferimento alla pregressa esperienza, documentata attraverso n. 2 interventi affini (impianti per l'esecuzione di test di propulsori spaziali e/o impianti industriali operanti con liquidi criogenici ad alta pressione e/o impianti industriali complessi e/o interventi equivalenti).</p>	D	Schede interventi affini (cfr. par. 17.2)	14
<p>A.5 -Possesso delle seguenti certificazioni da parte dell'operatore economico: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 SA8000: 2014 La commissione di gara si limiterà alla verifica delle certificazioni possedute dal concorrente attribuendo i punteggi come riportato nel seguito: - possesso di una certificazione 1 punto; - possesso di due certificazioni 2 punti; - possesso di tre certificazioni 4 punti; - possesso di quattro certificazioni 6 punti; possesso di tutte le certificazioni in capo ad un unico soggetto (in caso di RTP in capo alla mandataria) 8 punti</p>	T	Fascicolo certificazioni (cfr. par. 17.2)	8
B. Caratteristiche metodologiche dell'offerta			35

<p>B.1 - Qualità complessiva della proposta rispetto ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • livello di dettaglio, chiarezza e leggibilità dei contenuti dell'offerta; • coerenza tra concezione progettuale, struttura tecnico-organizzativa proposta ed i tempi complessivi; • modalità di interazione/integrazione con la committenza, tesa a privilegiare una relazionalità massimamente collaborativa e finalizzata all'obiettivo finale, stante alcune caratteristiche sfidanti dell'opera. • dettaglio dell'organizzazione di progetto (WBS, deliverables, milestone, etc.). 	D	Relazione descrittiva (cfr. par. 17.2)	6
<p>B.2 - Proposte migliorative relative alle opere edili: qualità dei materiali utilizzati e loro compatibilità con quelli esistenti, durabilità, manutenibilità e fruibilità dell'opera, anche in relazione ai CAM.</p>	D	Relazione descrittiva (cfr. par. 17.2)	5
<p>B.3 - Proposte migliorative relative alle opere impiantistiche e tecnologiche e apportanti benefici in termini di costi di investimento e di manutenzione, costi operativi, sicurezza, inviluppo operativo, durabilità, manutenibilità e fruibilità dell'opera.</p>	D	Relazione descrittiva (cfr. par. 17.2)	12
<p>B.4 - Proposte migliorative relative ad opere integrative afferenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al sistema di automazione e controllo e loro sottosistemi (con relativa strumentazione e sensoristica di processo), con specifico riferimento alla ridondanza, manutenibilità e affidabilità operativa; • alle attività di avvio e pre-esercizio dell'impianto di prova; • alle sistemazioni esterne (che prevedano una più consona sistemazione ed armonizzazione con il contesto generale); 	D	Relazione descrittiva (cfr. par. 17.2)	12
C. Organizzazione cantiere e sicurezza.			5
<p>C.1 - Organizzazione generale del cantiere: il concorrente dovrà illustrare, nel dettaglio, le modalità operative che si intendono proporre per gli aspetti riguardanti la sicurezza e le procedure da adottare per la migliore integrazione delle indicazioni di cui al D.lgs. 81/2008.</p> <p>Si riterranno migliori quelle offerte che risulteranno maggiormente aderenti ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliore organizzazione operativa del cantiere, intesa come possibilità di desumere la capacità di ottimizzare il lavoro, specie relativamente a profili di sicurezza, che il concorrente può conseguire tramite la gestione degli spazi; • ottimizzazione delle aree occupate durante le varie fasi lavorative, finalizzata a minimizzare le interferenze con il funzionamento ordinario del centro; 	D	Relazione descrittiva (cfr. par. 17.2)	5

<ul style="list-style-type: none"> migliore organizzazione operativa del cantiere intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere secondo logiche lineari/consecutive oppure simultanee, ovvero mediante sovrapposizione ed apertura di più fronti di lavori. 			
Elementi quantitativi			25
D. Offerta tempo			5
D.1 Riduzione dei tempi di progettazione: 0,1 punti/giorno, fino a max. 1 punto	T		1
D.2 Riduzione dei tempi di realizzazione 0,1 punti/giorno, fino a max. 4 punti	T		4
E. Offerta economica			20
Il punteggio relativamente al prezzo sarà determinato sulla base della formula indicata nel seguito	T		

Rispetto alla modalità di assegnazione dei punteggi riportati nella tabella, si precisa che:

- la lettera “T” nella colonna “Tipologia criterio” indica il criterio di assegnazione dei punti di tipo “Tabellare”, vale a dire punteggi predefiniti e riferiti esclusivamente a specifiche caratteristiche tecniche offerte in coerenza con quanto indicato nella tabella;
- la lettera “D” nella colonna “Tipologia criterio” indica il criterio di assegnazione dei punti di tipo “Discrezionale”, vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice e mediante il criterio del confronto a coppie (vedi: *Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa*, ANAC).

Il confronto a coppie di cui alla tipologia “D” – Discrezionale avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario nel confronto tra le offerte di ciascun concorrente con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

Matrice del confronto a coppie

Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente (vedi: *Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, ANAC*):

- si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza.

1) .

La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento ai criteri di valutazione discrezionali si dovrà basare su precisi criteri motivazionali riportati come nel seguito:

Professionalità e adeguatezza dell'offerta (A1 -A2 - A3- A4):

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità, e quindi la qualità del concorrente, in quanto dimostrano che il concorrente ha redatto progetti ed effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura oppure effettuato lavori che, sul piano tecnologico funzionale rispondono meglio agli obiettivi che intende perseguire la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

Per i servizi di ingegneria si valuterà anche il livello di approfondimento del progetto (preliminare, definitivo, esecutivo e/o di dettaglio), la completezza degli elaborati prodotti per descrivere tutti gli aspetti progettuali affrontati, le scelte tecniche adottate, qualità e natura dei contributi professionali apportati.

Caratteristiche metodologiche dell'offerta - proposte organizzative (B1 - C1):

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale ed esecutiva della struttura tecnico-organizzativa prevista offrono garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

Saranno valutati, altresì, i seguenti elementi:

- il livello di dettaglio, chiarezza, completezza e leggibilità dei contenuti dell'offerta;
- l'organizzazione della progettazione e la congruenza con la struttura tecnica prevista;
- l'organizzazione dei lavori con particolare riferimento a tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza e le procedure per la migliore integrazione delle indicazioni di cui al D.lgs. 81/2008;
- le modalità di interazione con la committenza.

Caratteristiche metodologiche dell'offerta - proposte migliorative (B2 - B3 - B4):

Saranno considerate proposte migliorative quelle soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

La Commissione valuterà le proposte migliorative così definite, rispetto ai benefici apportati in termini di costi di investimento e di manutenzione, costi operativi, sicurezza, inviluppo operativo dell'impianto di test, durabilità, manutenibilità e fruibilità dell'opera.

Tali migliorie potranno riguardare:

- a) opere edili: qualità dei materiali utilizzati e loro compatibilità con quelli esistenti, durabilità, manutenibilità e fruibilità dell'opera (criterio B2);

- b) opere impiantistiche e tecnologiche (criterio B3);
- c) opere integrative afferenti (criterio B4):
 - a. al sistema di automazione e controllo e loro sottosistemi;
 - b. alle attività di avvio e pre-esercizio dell'impianto di prova;
 - c. alle sistemazioni esterne.

La Commissione valuterà le professionalità inserite nell'organizzazione della struttura di progettazione ed esecuzione dei lavori in grado di garantire il corretto sviluppo progettuale e delle fasi esecutive, nonché la chiarezza e la coerenza nell'individuazione e assegnazione dei ruoli e dei compiti delle figure professionali previste.

Sarà, altresì, considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri la capacità di sviluppare i servizi di ingegneria anche attraverso soluzioni organizzative che prevedano l'utilizzo della metodologia BIM.

La Commissione procederà, quindi, a determinare il punteggio dell'offerta tecnica di ciascun concorrente quale somma dei singoli punteggi tecnici attribuiti per ciascun elemento di valutazione.

Non verrà ammesso alla valutazione dell'offerta economica e temporale il concorrente che avrà ottenuto, nella valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio inferiore a 45/75 (soglia di sbarramento). Verranno ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica e temporale anche i concorrenti che per mancata consegna delle schede servizi e lavori similari e del fascicolo certificazioni dovessero comunque raggiungere il punteggio minimo di 45 punti indicato.

I punteggi tecnici attribuiti per ciascun criterio saranno riparametrati.

La verifica del raggiungimento del punteggio soglia e la conseguente ammissione alla successiva fase della valutazione dell'offerta economica e temporale, avverrà prima della riparametrazione.

Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal concorrente in sede di offerta, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l'assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario.

1.1. Modalità di valutazione dell'Offerta Temporale ed Economica (QUANTITATIVA)

Per quanto attiene la valutazione dell'offerta temporale è stata già esplicitato il calcolo da effettuare come riportato nel seguito:

D.1 Riduzione dei tempi di progettazione: 0,1 punti/giorno, fino a max. 1 punto
D.2 Riduzione dei tempi di realizzazione: 0,1 punti/giorno, fino a max. 4 punti

Il punteggio per l'elemento di natura quantitativa E viene assegnato attraverso la seguente formula (Linee guida Anac n.2):

$$E = V_i * P_{max}$$

dove:

P_{max} = Punteggio max. di E pari a 20

e

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

R_i = ribasso medio offerto dal concorrente i-simo di cui al punto e) del paragrafo 17.3

R_{max} = ribasso medio dell'offerta più conveniente

α = coefficiente = 0,2

18.2 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i = punteggio concorrente i ;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;
 P_a = peso criterio di valutazione a ;
 P_b = peso criterio di valutazione b ;

 P_n = peso criterio di valutazione n .

La Commissione procederà, dunque, a determinare il punteggio complessivo di ciascuna offerta sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale. Risulterà vincitrice della gara di appalto il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (offerta tecnica + offerta economica e temporale), fatta salva l'eventuale valutazione di congruità (anomalia) di cui all'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio ex R.D. 827/1924.

19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La data della prima seduta telematica sul portale di e-procurement sarà comunicata alla pec indicata dal concorrente. In tale data il seggio di gara procederà alla verifica della regolarità formale delle offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito e poi proseguirà all'apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti, che, pena esclusione, sono tenuti a presentare, entro 10 gg. dalla richiesta inviata a mezzo PEC, la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di offerta.

Si procederà all'esclusione dalla gara dei Concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei prescritti requisiti.

Il Seggio di Gara procederà in seduta pubblica telematica ad aprire l'offerta tecnica, verificandone il contenuto. Chiusa la fase pubblica, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice, appositamente nominata, effettuerà l'esame di merito delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, e formerà una graduatoria provvisoria in base al punteggio attribuito, individuando i concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento.

I punteggi tecnici attribuiti per ciascun criterio saranno riparametrati. La verifica del raggiungimento del punteggio soglia e la conseguente ammissione alla successiva fase della valutazione dell'offerta economica e temporale, avverrà prima della riparametrazione.

In successiva seduta pubblica telematica, il Seggio di Gara, previa comunicazione dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica, procederà all'apertura delle offerte economiche e temporali dei soli concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento, e attribuirà i relativi punteggi. Quindi, formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al miglior punteggio ottenuto (offerta tecnica + offerta economica) e formulerà la graduatoria provvisoria.

Il Seggio di Gara si riserva di valutare la congruità delle offerte eventualmente risultate anomale ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta.

Ai fini dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la Stazione Appaltante, si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Quindi il CIRA si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, congrua e/o conveniente;
- di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;
- di sospendere, re indire e/o non aggiudicare la gara;
- di annullare o revocare in autotutela la gara anche dopo l'aggiudicazione.
- di trattenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

20. ALTRE INFORMAZIONI

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta, devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. La Stazione Appaltante richiederà, informazioni, documenti e invierà comunicazioni via PEC.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Per i Concorrenti non residenti in Italia, se nessuno dei documenti richiesti è rilasciato dal Paese di provenienza, può essere presentata apposita dichiarazione giurata fatta dall'interessato davanti all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa o Notaio.

Non sarà ammessa l'offerta incompleta, condizionata, con riserva, in variante o non sottoscritta. Non saranno accettate offerte economiche in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Il Presidente di gara si riserva di sospendere o interrompere la seduta di gara, in presenza di adeguati motivi, adottando idonee misure per la custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni.

Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, è fissato in 180 giorni.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto offerente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'incremento e/o la riduzione delle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

La stazione appaltante fornirà al concorrente aggiudicatario la relazione geologica del progetto definitivo disponibile, pertanto non è necessaria la presenza del geologo.

Il costo per le pubblicazioni è stimato dalla SA in 3.000,00 euro oltre IVA e saranno scalati dalla prima fattura emessa dal vincitore del presente bando.

È applicabile il decreto semplificazione nella misura massima di acconto del 20% purché richiesto in fase di contratto dal vincitore e garantito da idonea fidejussione.

L'Operatore Economico è esente dal versamento del contributo a favore dell'ANAC (art. 2 della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018).

L'appalto è finanziato con fondi statali quindi una revoca del finanziamento specifico comporterà la chiusura della procedura o la risoluzione del conseguente contratto anche se già stipulato.

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere viene accettato con la partecipazione alla gara quale foro esclusivo competente a conoscere le controversie nascenti dal contratto di appalto in deroga espressa al principio della competenza territoriale.

Ai sensi del regolamento europeo per la protezione dei dati (UE 2016/679), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali nella presente fase di gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'assegnazione dell'appalto di cui trattasi. L'informativa completa, sarà fornita in una successiva fase di gara.

21. CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE

Le imprese partecipanti alla gara dovranno risultare in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti indicati al paragrafo 7, previsti espressamente dal D.lgs. 50/2016.

Saranno esclusi i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) e dal regolamento (D.P.R. 207/2010) nella parte ancora vigente e da altre disposizioni vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Secondo le indicazioni di cui agli artt. 29-30-31-32 e seguenti del capitolato speciale d'appalto verranno autorizzati i pagamenti in acconto e saldo delle attività e la relativa fatturazione da parte dell'appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato mediante Bonifico bancario a 60 gg. fine mese data fattura.

Le fatture dovranno riportare la seguente l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR 633/72"

I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni della Legge 136/2010.

Il CIRA risolverà unilateralmente ex L. 136/2010 il contratto scaturente dalla presente procedura, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto o risarcimento, nel caso in cui non venga rispettato l'obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari come disposto dalla nuova legge antiriciclaggio.

23. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, è consentito il ricorso al subappalto con le modalità e nel limite del 40% purché dichiarato in offerta.

Trattandosi di appalto con importo superiore alla soglia di cui all'art.35 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 è stata data pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 056 del 17/05/2021

IL Direttore Amministrativo
Dott. Carlo Russo

IL RUP
Ing. Sebastiano Caristia

IL Direttore Generale
Ing. Marcello Amato